

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5449 del 24/09/2025
Oggetto	DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (MODIFICA SOSTANZIALE) RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI CALENDASCO, VIA PIACENZA N. 49, RICHIESTA DALLA DITTA "EMMEZETA SRL" PER L'ATTIVITÀ DI "VERNICIATURA INDUSTRIALE".
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5646 del 24/09/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventiquattro SETTEMBRE 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (MODIFICA SOSTANZIALE) RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI CALENDASCO, VIA PIACENZA N. 49, RICHIESTA DALLA DITTA "EMMEZETA SRL" PER L'ATTIVITÀ DI "VERNICIATURA INDUSTRIALE".

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

PREMESSO che con Determinazione dirigenziale ARPAE n. Det-Amb 486 DEL 29/01/2024, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP del Comune di Calendasco con provvedimento conclusivo prot. n. 1123 del 01/02/2024, (acquisito al prot. ARPAE n. 34555 del 22/02/2024), per l'attività di "verniciatura industriale" svolta dalla ditta "EMMEZETA SRL", (C.F. e P.Iva 01193440334) nello stabilimento sito in Comune di Calendasco (PC), via Piacenza n. 49, comprendente il seguente titolo in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTA l'istanza trasmessa dal SUAP del Comune di Calendasco (PC) con nota prot. n. 7171 del 25/06/2025, acquisita da ARPAE SAC di Piacenza con prot. n. 114863 in pari data (pratica Sinadoc 21195/2025), presentata dal procuratore della ditta "EMMEZETA SRL", (C.F. e P.Iva 01193440334), con sede legale in Rottofreno (PC), via Fornace n. 8/C - Fraz. San Nicolò, per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di "verniciatura industriale" svolta nello stabilimento sito in Comune di Calendasco (PC), via Piacenza n. 49, per il seguente titolo abilitativo settoriale:

- art. 3, comma 1 lett. c) DPR 59/2013 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. (modifica sostanziale);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n. 2236/2009 e s.m.i. recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- Decreto Odori - decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;
- Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di ARPAE, P85008/ER Rev. 5 del 18/11/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

CONSIDERATO che il procedimento per l'adozione dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota prot. n. 123185 del 08/07/2025 ARPAE SAC di Piacenza ha comunicato l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- con nota prot. n. 125663 del 11/07/2025 ARPAE SAC di Piacenza ha indetto la Conferenza di servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis L. 241/90, come previsto dall'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, comunicando agli Enti i termini per rendere le proprie determinazioni;
- con nota prot. n. 136030 del 29/07/2025 ARPAE SAC ha comunicato alla ditta la necessità di integrazioni documentali, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 138120 del 31/07/2025 e con nota acquisita al prot. ARPAE n. 150103 del 22/08/2025 è pervenuta la documentazione integrativa prodotta dalla ditta;
- con nota prot. n. 153024 del 28/08/2025 è stata trasmessa, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, la documentazione integrativa comunicando agli Enti stessi i termini per rendere le proprie determinazioni;
- la conferenza, acquisiti i pareri/atti di assenso (di seguito descritti), resi dalle amministrazioni partecipanti, si è conclusa positivamente e pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi;

DATO atto che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- parere favorevole relativamente alla matrici emissioni in atmosfera del Comune di Calendasco prot. n. 8291 del 25/07/2025 (acquisito al prot. ARPAE n. 134427 del 25/07/2025);
- relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Piacenza prot. n. 153381 del 28/08/2025, in cui viene espresso parere favorevole per la matrice "emissioni in atmosfera", con prescrizioni;
- parere igienico sanitario favorevole dell'AUSL di Piacenza prot. n. 114968 del 02/09/2025 (acquisito al prot. ARPAE n. 155642 in pari data);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, prot. 23/06/2021-613264 in base alle quali ARPAE svolge *"i controlli antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti"*, mentre *"in tutti gli altri casi in generale si ritiene che la verifica, dove necessaria, sia di competenza del SUAP"*;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta e delle risultanze dei pareri acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, che possano essere rilasciato il titolo ambientale richiesto, nel rispetto di specifiche prescrizioni;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA (modifica sostanziale) a favore dell'Impresa "EMMEZETA SRL", (C.F. e P.Iva 01193440334) relativamente all'attività di "verniciatura industriale" svolta nello stabilimento sito in Comune di Calendasco (PC), via Piacenza n. 49, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Piacenza alla Dott.ssa Anna Callegari;

ATTESO che il Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990;

2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - modifica sostanziale- a favore della ditta "EMMEZETA SRL", (C.F. e P.Iva 01193440334) con sede legale in Rottofreno (PC), via Fornace n. 8/C - Fraz. San Nicolò, per lo stabilimento sito in Comune di Calendasco (PC), via Piacenza n. 49, relativamente all'attività di "verniciatura industriale", che comprende il titolo abilitativo settoriale, di seguito riportato sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Aria	<i>lett. c)</i> Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006	ARPAE

e che modifica e sostituisce la precedente Autorizzazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. Det-Amb 486 del 29/01/2024;

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per quanto attiene al titolo abilitativo di cui al punto 2 sono contenute nell'allegato di seguito indicato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato 1 - Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi;*

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del d.P.R. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che:

- il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, è competenza del SUAP la verifica della documentazione antimafia, di cui agli ar. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR 59/2013;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

6. DI DARE ATTO altresì che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Calendasco per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013. Tale titolo dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, anche ai fini delle attività di controllo;

7. DI RENDERE NOTO che:

- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del Dlgs n.152/2006 e smi

DATI GENERALI ISTANZA																																													
Rif. prat. Sinadoc 21195-25 (rif. attività n. 11 del 03/09/2025)																																													
EMMEZETA S.R.L. (C. FISC. 01193440334) - attività di verniciatura industriale - stabilimento sito in Comune di Calendasco, via Piacenza n. 49.																																													
DESCRIZIONE																																													
Dalla documentazione trasmessa emerge che: - la modifica riguarda principalmente l'impiego di prodotto vernicianti a base solvente che andrà ad integrare quello di prodotti all'acqua per rispondere alle esigenze del mercato; - la verniciatura al solvente sarà effettuata nell'impianto generante E8 e E9; - il consumo di prodotti vernicianti a base solvente sarà pari a 10000 kg/anno (massimo 50 kg/g), mentre quello di prodotti all'acqua scenderà a 40000 kg/anno (massimo 350 kg/g); - aumenterà il consumo di diluente per lo sgrassaggio a mano della superficie dei pezzi. Il consumo annuo previsto è pari a 2500 kg; - dal momento che attualmente il lavaggio delle attrezzature per verniciatura è svolto con acqua e che l'impiego di prodotti al solvente comporta che venga effettuato con diluente, viene prevista la realizzazione di una nuova emissione (E10) derivante da una lavapistole; - per la verniciatura la capacità nominale di COV è indicata pari a 38,4 kg/g, mentre il consumo massimo teorico di solventi è pari a 9600 kg/anno, mentre per la pulizia di superficie la capacità nominale è indicata pari a 12 kg/g (comprensiva del diluente impiegato nella lavapezzi) e il consumo massimo teorico di solventi è indicato in 3000 kg/anno.																																													
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO																																													
Sono stabiliti i seguenti limiti e prescrizioni per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo stabilimento nel suo complesso:																																													
EMISSIONE N. E1 TUNNEL DI FOSFOSGRASSAGGIO CON GENERATORE TERMICO PER IL RISCALDAMENTO ACQUA - POTENZA 209 KW <table> <tbody> <tr> <td>Portata massima</td> <td>6000 Nm³/h</td> </tr> <tr> <td>Durata massima giornaliera</td> <td>10 h/gg</td> </tr> <tr> <td>Durata massima annua</td> <td>250 gg/a</td> </tr> <tr> <td>Altezza minima</td> <td>9,5 m</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><u>Concentrazione massima ammessa degli inquinanti</u></td> </tr> <tr> <td>Fosfati (espressi come H₃PO₄)</td> <td>5 mg/Nm³</td> </tr> <tr> <td>Sostanze Alcaline (espressi come Na₂O)</td> <td>5 mg/Nm³</td> </tr> <tr> <td>Sistema di abbattimento:</td> <td>Filtro metallico</td> </tr> </tbody> </table> EMISSIONE N. E2 RISCALDAMENTO FORNO POLIMERIZZAZIONE - POTENZA 404 KW <table> <tbody> <tr> <td>Portata massima</td> <td>500 Nm³/h</td> </tr> <tr> <td>Durata massima</td> <td>10 h/g</td> </tr> <tr> <td>Durata giorni anno</td> <td>250 g/a</td> </tr> <tr> <td>Altezza minima</td> <td>9,5 m</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><u>Concentrazione massima ammessa degli inquinanti</u></td> </tr> <tr> <td>Polveri</td> <td>5 mg/Nm³</td> </tr> <tr> <td>Ossidi di azoto (espressi come NO₂)</td> <td>350 mg/Nm³</td> </tr> <tr> <td>Ossidi di zolfo (espressi come SO₂)</td> <td>35 mg/Nm³</td> </tr> </tbody> </table> le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%; EMISSIONE N. E3 POLIMERIZZAZIONE <table> <tbody> <tr> <td>Portata massima</td> <td>1400 Nm³/h</td> </tr> <tr> <td>Durata massima giornaliera</td> <td>10 h/g</td> </tr> <tr> <td>Durata massima annua</td> <td>250 g/a</td> </tr> <tr> <td>Altezza minima</td> <td>9,5 m</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><u>Concentrazione massima ammessa degli inquinanti</u></td> </tr> <tr> <td>Composti organici volatili (espressi come COT)</td> <td>50 mg/Nm³</td> </tr> </tbody> </table>		Portata massima	6000 Nm ³ /h	Durata massima giornaliera	10 h/gg	Durata massima annua	250 gg/a	Altezza minima	9,5 m	<u>Concentrazione massima ammessa degli inquinanti</u>		Fosfati (espressi come H ₃ PO ₄)	5 mg/Nm ³	Sostanze Alcaline (espressi come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³	Sistema di abbattimento:	Filtro metallico	Portata massima	500 Nm ³ /h	Durata massima	10 h/g	Durata giorni anno	250 g/a	Altezza minima	9,5 m	<u>Concentrazione massima ammessa degli inquinanti</u>		Polveri	5 mg/Nm ³	Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³	Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³	Portata massima	1400 Nm ³ /h	Durata massima giornaliera	10 h/g	Durata massima annua	250 g/a	Altezza minima	9,5 m	<u>Concentrazione massima ammessa degli inquinanti</u>		Composti organici volatili (espressi come COT)	50 mg/Nm ³
Portata massima	6000 Nm ³ /h																																												
Durata massima giornaliera	10 h/gg																																												
Durata massima annua	250 gg/a																																												
Altezza minima	9,5 m																																												
<u>Concentrazione massima ammessa degli inquinanti</u>																																													
Fosfati (espressi come H ₃ PO ₄)	5 mg/Nm ³																																												
Sostanze Alcaline (espressi come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³																																												
Sistema di abbattimento:	Filtro metallico																																												
Portata massima	500 Nm ³ /h																																												
Durata massima	10 h/g																																												
Durata giorni anno	250 g/a																																												
Altezza minima	9,5 m																																												
<u>Concentrazione massima ammessa degli inquinanti</u>																																													
Polveri	5 mg/Nm ³																																												
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³																																												
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³																																												
Portata massima	1400 Nm ³ /h																																												
Durata massima giornaliera	10 h/g																																												
Durata massima annua	250 g/a																																												
Altezza minima	9,5 m																																												
<u>Concentrazione massima ammessa degli inquinanti</u>																																													
Composti organici volatili (espressi come COT)	50 mg/Nm ³																																												

EMISSIONE N. E4 APPLICAZIONE VERNICE A POLVERE

Portata massima	18000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	10	h/g
Durata massima annua	250	g/a
Altezza minima	9,5	m
<u>Concentrazione massima ammessa degli inquinanti</u>		
Polveri	5	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro cartucce	

EMISSIONE N. E5 CABINA SGRASSAGGIO E VERNICIATURA MANUALE A POLVERE

Portata massima	25000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	10	h/g
Durata massima annua	250	g/a
Altezza minima	9,5	m
<u>Concentrazione massima ammessa degli inquinanti</u>		
Polveri	5	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro cartucce	

EMISSIONE N. E6 FORNO POLIMERIZZAZIONE

Portata massima	1200	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	10	h/g
Durata massima annua	250	g/a
Altezza minima	9,5	m
<u>Concentrazione massima ammessa degli inquinanti</u>		
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E7 GENERATORE TERMICO FORNO DI POLIMERIZZAZIONE - POTENZA 290 KW

Portata massima	600	Nm ³ /h
Durata massima	10	h/g
Durata giorni anno	250	g/a
Altezza minima	9,5	m
<u>Concentrazione massima ammessa degli inquinanti</u>		
Polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE N. E8 IMPIANTO DI VERNICIATURA A LIQUIDO (CON SGRASSAGGIO MANUALE, APPASSIMENTO E MIXING ROOM)

Portata massima	32500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	10	h/g
Durata massima annua	250	g/a
Altezza minima	8	m
<u>Concentrazione massima ammessa degli inquinanti</u>		

fase di verniciatura:

Polveri	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³

Fasi di appassimento e sgrassaggio:

Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro fibra vetro e filtro fibra acrilica	

EMISSIONE N. E9 IMPIANTO DI VERNICIATURA A LIQUIDO (CON SGRASSAGGIO MANUALE, APPASSIMENTO)

Portata massima	32500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	10	h/g
Durata massima annua	250	g/a
Altezza minima	8	m
<u>Concentrazione massima ammessa degli inquinanti</u>		

fase di verniciatura:

Polveri	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³

Fasi di appassimento e sgrassaggio:

Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³
--	----	--------------------

Sistema di abbattimento:

Filtro fibra vetro e filtro
fibra acrilica

EMISSIONE N. E10 VASCA LAVAGGIO ATTREZZATURE VERNICIATURA

Portata massima	640 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	250 g/a
Altezza minima	8 m
<u>Concentrazione massima ammessa degli inquinanti</u>	
Composti organici volatili (espressi come COT)	50 mg/Nm ³

- 1) il combustibile utilizzato, gas naturale (cd. Metano), deve essere conforme a quanto previsto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- 2) devono essere adottati tutti gli accorgimenti al fine di prevenire o limitare l'insorgersi e il diffondersi di emissioni diffuse; in particolare:
 - l'attività di verniciatura, appassimento/essiccazione, sgrassaggio manuale e pulizia delle attrezzature deve essere svolta negli appositi impianti, con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano per tutta la durata necessaria;
 - relativamente agli impianti di cui alle emissioni E8 ed E9 la verniciatura deve avvenire in direzione del fronte aspirante al fine di ottimizzare l'efficacia dei sistemi di abbattimento e la velocità di aspirazione degli impianti, su tutto il fronte aspirante, non deve risultare mai inferiore a 0,4 m/s;
- 3) il gestore non deve superare un consumo massimo di sgrassante a base solvente pari a 2500 kg/anno;
- 4) il gestore non deve superare un consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti pronti all'uso pari a 400 kg di cui il consumo massimo giornaliero di prodotti a base solvente non deve superare i 50 kg;
- 5) i prodotti vernicianti a base solvente pronti all'uso devono avere un contenuto di residuo secco non inferiore al 60% in peso;
- 6) i giorni, le ore di funzionamento degli impianti generanti le emissioni E8 ed E9, ed i consumi giornalieri di prodotti vernicianti e di sgrassante, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza almeno **mensile**, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura del ST di Arpa di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- 7) devono essere rispettati i seguenti ulteriori limiti:
 - limite emissione annua di COV associato alla attività di verniciatura liquida (al netto dei rifiuti prodotti e comprensivo del solvente per lavaggio delle attrezzature): **5350 Kg/a**;
 - limite emissione annua di COV associato alla attività di sgrassaggio manuale (al netto dei rifiuti prodotti): **880 Kg/a**;
 - limite emissione diffusa per la verniciatura liquida (al netto dei rifiuti prodotti e comprensivo del solvente per lavaggio delle attrezzature): **25% dell'input di solvente**;
 - limite emissione diffusa per lo sgrassaggio manuale (al netto dei rifiuti prodotti): **20% dell'input di solvente**;
- 8) **entro il 28 febbraio di ogni anno** dovrà essere trasmessa al SAC ed al ST di Arpa di Piacenza:
 - l'opportuna documentazione (comprendente una relazione sui giorni di funzionamento degli impianti di cui alle emissioni **E8, E9 e E10**), relativa all'anno precedente, per dimostrare la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione di COV negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati **distinguendo tra le due differenti attività soggette all'art. 275 del D.Lgs. 152/06**; in particolare nell'elenco dei consumi di materie prime ai singoli prodotti dovrà essere aggiunto il codice identificativo usato per le rispettive schede di sicurezza;
 - il piano di gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni di cui all'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, **distinguendo tra le due differenti attività soggette all'art. 275 del D.Lgs. 152/06**;
- 9) i camini di emissione devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) e, con l'esclusione di E2 ed E7, devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- 10) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E1, E3, E4, E5, E6, E8, E9 e E10 devono avere una frequenza almeno **annuale** ed essere espletati secondo le modalità indicate; **i monitoraggi di E8 e E9 dovranno essere svolti in ciascuna condizione operativa (verniciatura, appassimento e sgrassaggio)**;
- 11) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E2 ed E7 il gestore può non effettuare monitoraggi periodici essendo impiegato, come combustibile, il gas naturale (cd. Metano);
- 12) le informazioni relative ai **monitoraggi** effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati

delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dal ST di ARPAE di Piacenza, firmate dal gestore e mantenute, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;

- 13) Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e <= 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

- 14) Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;
- 15) A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;
- 16) La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- 17) Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
- 18) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
- 19) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- 20) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- portata volumetrica, temperatura e pressione di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - umidità - vapore acqueo (H₂O): UNI EN 14790:2017;
 - polveri: UNI EN 13284-1:2017;
 - Composti Organici Volatili (espressi come COT): UNI EN 12619:2013;
 - Fosfati (espressi come H₃PO₄): campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25.2.2000 all. 2 per acido fosforico);
 - sostanze alcaline: campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 7401;
 - ossidi di azoto (espressi come NO₂): UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
 - ossidi di zolfo (espressi come SO₂): UNI EN 14791:2017, UNI CEN/TS 17021:2017 (Analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1);
- 21) Per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
- 22) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpa di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpa di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;

- 23) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di emissioni a flusso non costante e/o non omogeneo saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi;
- 24) I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- 25) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- 26) Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- 27) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ST di Arpae di Piacenza), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- 28) In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
- 29) Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- 30) Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;
- 31) In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, **all'Autorità Competente (Arpa SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), ed al Comune** nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati con almeno 15 giorni di anticipo;
- entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi ad almeno **tre monitoraggi di E8, E9 e E10** effettuati, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in tre giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime; **i monitoraggi di E8 e E9 dovranno essere svolti in ciascuna condizione operativa (verniciatura, appassimento e sgrassaggio)**;

32) Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;

33) Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di Arpa di Piacenza) e l'Autorità competente al Controllo (ST di Arpa di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

34) Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;

35) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpa di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpa di Piacenza) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpa di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpa di Piacenza) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

è fatto salvo che:

- il gestore deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate che devono rispettare quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e dal Regolamento CE n. 878/2020;

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Planimetria acquisita al prot. Arpa n. 114863 del 25/6/2025.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.